

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 maggio 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 6.
 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 7.
 Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317:
 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e
 conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali
 vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 8.
 Modifica del terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 4
 maggio 1990, n. 28 concernente la disciplina degli alloggi di
 edilizia residenziale pubblica Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 9.
 Interventi per attività di promozione educativa e culturale. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 10.
 Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco
 Spina Verde di Como» Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 3.
 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1993. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 4.
 Modifiche alla legge regionale n. 1/87 - Disciplina delle
 strutture extra alberghiere Pag. 9

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1993, n. 5.
 Assegnazione in uso al Consorzio parco naturale Migliarino-
 S. Rossore-Massaciuccoli di terreni appartenenti al patrimonio
 della Regione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 6.

Determinazione delle aliquote di alcuni tributi regionali per
 l'anno 1993 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 7.

C.R.E. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di
 previsione per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 8.

I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
 bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale n. 37/89 concernente la
 disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio
 universitario Pag. 11

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1978,
 n. 35 per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei
 centri di servizi culturali regionali Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1983,
 n. 18: «Norme per la conservazione, tutela trasformazione del
 territorio della regione Abruzzo» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 14.

Divieto di usare volatili di allevamento per il tiro al volo. Pag. 13

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1993, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno
 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni
 culturali Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 6.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991.

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 20 febbraio 1993)**(Omissis).*

93R0230

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 7.

Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 8 del 27 febbraio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la regione Lombardia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali individuati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», integrando e modificando di conseguenza le disposizioni regionali vigenti in materia di piccole imprese e di artigianato.

Art. 2.

Programma di sviluppo dei consorzi e società consortili tra piccole imprese

1. In attuazione degli adempimenti richiesti dal terzo comma dell'art. 21 e dal nono comma dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la giunta regionale predispone annualmente un programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l'innovazione costituiti dalle piccole imprese e dai soggetti indicati negli articoli 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle attività previste dagli articoli 19 e 27 della stessa legge.

2. Il programma di cui al precedente primo comma è predisposto in base alle norme di attuazione determinate dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del quinto comma dell'art. 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo nonché nella deliberazione del consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/336 e successive modifiche ed integrazioni, adottate in attuazione del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane».

3. Le procedure per la formazione e l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alla presentazione dei progetti di intervento da parte dei soggetti interessati, alla concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi nonché alla restituzione delle somme non utilizzate al ministero dell'Industria, commercio e artigianato, sono quelle indicate dagli articoli 21, 22 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

3. La giunta regionale potrà concedere, ai sensi della legge regionale n. 33/81, per la realizzazione dei singoli progetti di intervento compresi nel programma predisposto ai sensi dei commi precedenti propri contributi in conto capitale integrativi a quelli derivanti dal finanziamento determinato dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato in base al riparto di cui al quarto comma dell'art. 21, della sopra citata legge n. 317/91, fermi restando i limiti di cumulabilità indicati nel terzo comma dell'art. 22 e nel tredicesimo comma dell'art. 27 della legge medesima.

Art. 3.

Distretti industriali di piccole imprese

1. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e in coerenza con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e del piano territoriale regionale, individua i distretti definiti dal primo comma del medesimo art. 36.

2. Nell'ambito dei distretti industriali di cui al comma precedente, in attuazione di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 36 della legge n. 317/91, la giunta regionale, sulla base di indirizzi e priorità indicati dal consiglio regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia della deliberazione di cui al comma precedente, promuoverà la realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti innovativi concernenti più imprese e alla costituzione e sviluppo dei consorzi e centri di servizio all'innovazione incaricati della relativa realizzazione.

3. La giunta regionale, in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, approva i programmi di sviluppo e i progetti innovativi di cui al precedente secondo comma e concede contestualmente i contributi regionali a favore dei soggetti pubblici e privati incaricati della relativa attuazione. L'ammontare di ogni singolo contributo non può essere superiore all'importo di lire 500 milioni per anno e di lire 1.000 milioni per triennio né comunque superiore al quaranta per cento del complessivo costo di realizzazione dei programmi e dei progetti innovativi.

3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato è autorizzato a stipulare con i medesimi soggetti contratti di programma, così come previsto dal terzo comma dell'art. 36 della legge n. 317/91, nei quali sono stabilite, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale di cui al precedente terzo comma, le modalità attuative dei piani e dei progetti approvati e finanziari.

Art. 4.

Contributi per lo sviluppo della qualità nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane; modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 «Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori».

1. A integrazione delle agevolazioni, previste dagli articoli 6 e 12 della legge n. 317/91 per gli investimenti innovativi, la regione concede alle piccole imprese e alle aziende artigiane contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti aventi per oggetto l'introduzione in azienda di strumentazioni, apparecchiature e servizi finalizzati allo sviluppo del controllo di qualità delle lavorazioni e dei prodotti.

2. All'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 è aggiunto il seguente secondo comma:

«2. La giunta regionale, contestualmente allo stato d'attuazione degli interventi realizzati in base al piano operativo di cui al precedente comma, presenta al consiglio regionale, in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio la definizione degli indirizzi programmatici per l'attuazione del piano operativo 1993-95. Analoga procedura sarà seguita per la realizzazione dei successivi piani triennali».

3. Il primo comma dell'art. 5, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 è così sostituito:

«1. I contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono concessi per un importo massimo di 120 milioni di lire e possono coprire fino al trenta per cento della spesa sostenuta e considerata ammissibile per la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità ai sensi delle norme UNI EN 29000-29004;

b) l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e servizi specificamente finalizzati al controllo di qualità dei prodotti e dei processi produttivi;

c) la certificazione di prodotto realizzata in base alle indicazioni e alle procedure definite dalle normative comunitarie e nazionali in materia di certificazione dei prodotti, di affidabilità delle produzioni e di sicurezza dei consumatori».

3. Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 sono così sostituiti:

«1. Le imprese cui sono stati concessi i contributi di cui al precedente art. 5 presentano entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento al settore industria e artigianato della giunta regionale una relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, illustrante le attività svolte, i costi sostenuti e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle specifiche indicati nel progetto presentato e ammesso a contributo.

«2. E comunque facoltà dei competenti uffici regionali nonché del comitato di cui all'art. 6 verificare direttamente presso le imprese beneficiarie dei contributi regionali il regolare svolgimento del progetto, le risorse utilizzate e i risultati ottenuti».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 34 «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori».

1. Per la realizzazione dei progetti innovativi e dei contratti di ricerca sperimentale di cui all'art. 2, della legge regionale 23 aprile 1985, n. 34, concernente «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori», in alternativa alle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge medesima, la giunta regionale può concedere, in relazione agli stanziamenti di bilancio, alle piccole imprese aventi i requisiti indicati al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 317/91 nonché alle imprese artigiane, su loro specifica richiesta, un contributo in conto capitale di importo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a 150 milioni di lire. Le procedure e le modalità di concessione del contributo, nonché per la restituzione delle somme di cui al comma successivo, sono determinate dalla giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma precedente possono essere modificate e integrate le convenzioni stipulate tra la regione e Finlombarda e Cestec per l'organizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 34/85 e all'art. 12 della legge regionale 69/82. Tali modificazioni possono prevedere anche la restituzione dei contributi già assegnati a Finlombarda e Cestec ai sensi dei medesimi articoli e non ancora utilizzati o comunque disponibili. Le somme così restituite saranno utilizzate dalla regione per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma.

3. In base alla convenzione di cui al precedente secondo comma, Finlombarda potrà utilizzare i fondi assegnati ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 34/85 per la concessione di prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese di cui all'art. 35 della legge n. 317/91. Per la concessione di tali prestiti Finlombarda si conformerà alle modalità e procedure stabilite dall'art. 35 della medesima legge.

Art. 6.

Partecipazioni ad azioni comunitarie

1. Alle imprese artigiane ubicate nelle aree della regione interessate alle azioni comunitarie di cui al primo comma dell'art. 15 della legge n. 317/91, può essere concesso, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle azioni stesse, un contributo in conto capitale pari al trenta per cento delle spese di investimento finalizzate all'ammodernamento e all'ampliamento degli impianti esistenti nonché alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi. L'ammontare del contributo non può comunque superare l'importo di 100 milioni di lire.

2. La giunta regionale stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente primo comma e per l'istruttoria delle stesse nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

3. Le agevolazioni previste dai commi precedenti non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali.

4. Con la legge di variazione del bilancio si provvede all'autorizzazione del cofinanziamento regionale di specifiche misure d'intervento individuate da regolamenti CEE e dai conseguenti programmi operativi per lo sviluppo delle aree dc di cui al precedente primo comma.

5. I soggetti interessati all'attuazione delle misure e dei programmi di cui al comma precedente dovranno presentare alla giunta regionale il progetto esecutivo dell'intervento previsto, da predisporre in coerenza con gli indirizzi contenuti nei programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, con l'indicazione dei relativi aspetti finanziari, dei tempi di realizzazione nonché delle specifiche modalità di gestione.

6. La giunta regionale delibera, in base all'esame istruttorio delle documentazioni presentate dai soggetti beneficiari, la concessione dei contributi regionali nonché dei relativi contributi statali e comunitari previsti dai programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, in base alle quote e secondo la ripartizione stabilita dagli atti comunitari di approvazione dei sopracitati programmi operativi.

7. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale e del dirigente di servizio delegato secondo le aliquote stabilite dalla CEE e sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento.

8. A tale fine i soggetti beneficiari dovranno presentare su richiesta della giunta regionale idonea e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da una relazione che documenti lo stato di attuazione dell'intervento.

9. Al termine della realizzazione dell'intervento i medesimi soggetti devono presentare alla giunta regionale, per la quota saldo dei contributi, una relazione finale esplicativa dei lavori svolti e dei risultati ottenuti, attestante la coerenza con le finalità indicate nei programmi operativi.

10. I contributi di cui al precedente comma 6, sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte gli obiettivi in relazione ai quali essi sono stati concessi o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione.

Art. 7.

Attività di rilevazione e analisi delle piccole imprese

1. Per orientare lo sviluppo del sistema regionale delle piccole imprese e onde poter prestare attivamente la collaborazione prevista dal quarto comma dell'art. 4 della legge n. 317/91, la regione promuove annualmente la redazione di un rapporto di analisi sulle tendenze evolutive delle imprese minori operanti nei diversi settori e aree della regione, finalizzato a individuare i fattori di sviluppo ovvero gli elementi di crisi del sistema delle imprese minori e a configurare i necessari interventi di indirizzo e di sostegno.

Art. 8.

Fondo nazionale per l'artigianato

1. L'art. 50 «Fondo nazionale per l'artigianato» della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia è così sostituito:

«Art. 50.

Fondo nazionale per l'artigianato

1. In relazione a quanto disposto dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 318/87 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, che istituisce ed assegna alle regioni il fondo nazionale per l'artigianato e per la realizzazione delle relative finalità, si applicano le procedure attuative di spesa previste dagli articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 27».

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Le spese conseguenti agli interventi della presente legge saranno autorizzate con successivo specifico provvedimento.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Stato di previsione delle entrate

al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.3627 «Restituzione da parte del Cestec S.p.a. dei contributi ricevuti per interventi di assistenza all'innovazione tecnologica a favore delle piccole e medie imprese»;

al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.3628 «Restituzione da parte di Finlombarda S.p.a. dei contributi ricevuti per il finanziamento dei progetti innovativi».

B. Stato di previsione delle spese

all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, parte II è istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3629 «Contributi in capitale dalle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei contratti di ricerca sperimentale di cui all'art. 2 della legge regionale 34/85»;

all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, parte II è istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3630 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei progetti innovativi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 34/85».

Art. 10.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 22 febbraio 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1992 e vista dal commissario del governo con nota del 12 febbraio 1993, prot. n. 22602/422.

93R0231

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 8.

Modifica del terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 concernente la disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 è così sostituito:

«3. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, non è ammessa alcuna forma di regolarizzazione nei confronti di coloro che occupino gli alloggi di edilizia residenziale pubblica senza titolo».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 26 febbraio 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 19 febbraio 1993, prot. n. 21802/477.

93R0232

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 9.

Interventi per attività di promozione educativa e culturale.

Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 1993

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, per le finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 3 dello statuto della Regione e nell'ambito di quanto disposto agli articoli 47 e 49 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove e realizza iniziative di promozione educativa e culturale che mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile e culturale della comunità lombarda.

2. A tal fine, la regione attua un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare ed avvalorare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

Art. 2.

Tipologia delle iniziative

1. La regione, per le finalità di cui al precedente art. 1, promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali mediante:

- a) convegni, mostre, rassegne;
- b) indagini conoscitive sull'organizzazione e sui consumi e fabbisogni culturali;
- c) iniziative di studio, ricerca, documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali;
- d) iniziative per recuperare e avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni anche del mondo popolare in Lombardia;
- e) l'informazione sulle attività e sulle iniziative culturali più rilevanti presenti in Lombardia anche con sistemi telematici;
- f) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo che rientrano nella specificità delle iniziative del settore cultura ed informazione.

Art. 3.

Modalità di attuazione delle iniziative

1. La regione attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative di cui al precedente art. 2.

2. La regione può altresì concedere contributi a sostegno di specifiche attività culturali di:

- a) enti locali singoli o associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali di interesse locale che abbiano finalità statutarie conformi a quelle della presente legge e che operino senza fine di lucro;
- c) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella regione;
- d) centri di ricerca culturale, singoli ricercatori ed editori, per la pubblicazione di ricerche e cataloghi rispondenti alle iniziative definite dal precedente art. 2.

Art. 4.

Attribuzioni delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lett. b), secondo comma, del successivo art. 5, come indicati dalla delibera-quattro triennale di promozione educativa e culturale, sono esercitate dalla giunta regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7.

2. Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti iniziative sono delegate alle provincie e, per i rispettivi territori, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi che vi provvedono nel rispetto della delibera-quattro triennale di promozione educativa e culturale secondo quanto stabilito dai rispettivi programmi locali.

Art. 5.

Delibera-quattro triennale di promozione educativa e culturale

1. Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono definite sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera-quattro triennale, aggiornata annualmente.

2. La delibera quattro:

- a) determina gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, le modalità di intervento in campo culturale da osservarsi da parte della Regione e degli enti delegati;
- b) stabilisce i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente interesse regionale, anche facendo riferimento a specifici progetti;

c) stabilisce, in misura non superiore al 70%, la quota degli stanziamenti destinata ad interventi di preminente interesse regionale;

d) individua la restante quota da trasferire agli enti delegati per interventi di preminente interesse locale;

e) definisce, con riferimento alla popolazione residente ed al territorio, al grado di attuazione del programma dell'anno precedente, alla quota del bilancio dell'ente destinata alla promozione educativa e culturale, i parametri sulla base dei quali la quota di stanziamento di cui alla precedente lett. d) è ripartita fra gli enti delegati.

3. Contestualmente all'aggiornamento annuale della delibera-quattro triennale, la giunta regionale presenta una relazione tecnico-finanziaria al consiglio regionale sugli interventi attuati nell'anno precedente, che contiene:

- a) il rendiconto delle attività organizzate secondo i tipi di iniziative;
- b) il consuntivo analitico delle spese sostenute dai singoli beneficiari;
- c) l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione del programma.

Art. 6.

Approvazione della delibera-quattro triennale

1. Il consiglio regionale approva, entro il trenta settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta della giunta regionale formulata sentito il comitato tecnico-consulativo di cui al successivo art. 12, il progetto della delibera-quattro triennale o dell'aggiornamento annuale.

Art. 7.

Procedure di attuazione della delibera-quattro triennale

1. In attuazione della delibera-quattro triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico-consulativo di cui al successivo art. 12:

- a) determina l'ammontare dell'impegno regionale per ciascuno degli interventi di preminente interesse regionale previsto nella delibera-quattro;
- b) individua, in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quattro, ulteriori interventi di preminente interesse regionale e determina l'ammontare del relativo impegno regionale nei limiti delle quote di finanziamento non riservate agli enti delegati;
- c) determina la modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b); ove l'intervento sia attuato in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la giunta regionale delibera lo stipularsi di convenzioni e protocolli d'intesa e può promuovere il costituirsi di comitati, anche dotati di personalità giuridica;
- d) determina l'ammontare del contributo da erogare alle provincie ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi e ne dispone l'erogazione in un'unica soluzione, dopo aver ricevuto e valutato i relativi programmi annuali secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Programmi degli enti delegati

1. Gli enti delegati, in base alla delibera-quattro regionale, adottano il corrispondente programma annuale di promozione educativa e culturale tenendo conto delle iniziative d'interesse locale proposte da enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali.

2. Il programma degli enti delegati è trasmesso alla giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della delibera-quattro regionale.

3. Gli enti delegati gestiscono i contributi regionali per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dagli artt. 80 e 81 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione così come integrata dalla legge regionale 25 novembre 1986, n. 55 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 34/78»».

Art. 9.

Contenuti dei programmi degli enti delegati

1. I programmi annuali degli enti delegati devono contenere:

a) gli obiettivi generali da conseguire con le priorità di intervento conformi agli indirizzi della delibera-quadro regionale;

b) l'indicazione delle iniziative culturali di interesse locale che l'ente intende promuovere;

c) l'indicazione delle spese globalmente previste per attuare il programma, con l'indicazione degli oneri che saranno assunti dall'ente delegato e dagli altri soggetti interessati alle iniziative;

d) una relazione illustrativa del programma precedente che contenga:

d1) la valutazione degli obiettivi raggiunti;

d2) la verifica dell'efficacia degli interventi;

d3) il consuntivo di spesa delle iniziative direttamente compiute che includa anche i contributi ricevuti da enti pubblici o privati;

d4) copia dei programmi inviati dagli enti che hanno ottenuto i contributi ed entità dei contributi stessi.

2. In caso di mancata presentazione del programma, la giunta regionale assegna all'ente delegato solo la quota determinata in relazione alla popolazione residente ed al territorio. L'erogazione dello stanziamento è comunque subordinata alla presentazione della relazione illustrativa di cui al punto d) del precedente primo comma.

Art. 10.

Modalità di presentazione dei programmi di attività

1. Al fine di ottenere i contributi per lo svolgimento di iniziative culturali inerenti attività di promozione educativa e culturale di prevalente interesse regionale, i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare alla giunta regionale programmi specifici di attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento o comunque entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale sul bollettino ufficiale della regione (BUR).

2. Per le restanti iniziative i programmi di attività devono essere presentati all'ente delegato competente per territorio entro gli stessi termini.

3. I programmi devono contenere.

a) una relazione particolareggiata che illustri le attività da svolgere con la relativa previsione di tempi e di spesa;

b) l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo previsto per lo svolgersi della iniziativa;

c) la documentazione relativa alla natura giuridica ed alle finalità del soggetto proponente, salvo gli enti pubblici territoriali;

d) una copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi o, quando non vi sia l'obbligo di redigere bilancio, il rendiconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente;

e) l'attestato che per lo stesso programma non sono stati richiesti altri contributi regionali;

f) l'indicazione dei contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici o privati.

La mancata o parziale presentazione di tali documenti comporta la non ammissione al contributo.

4. Ove la giunta regionale ritenga di non prendere in considerazione una domanda, perché riguardante iniziative di preminente interesse locale, ne dispone l'immediata trasmissione all'ente delegato competente.

Art. 11.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi per gli interventi di preminente interesse regionale previsti dalla presente legge sono erogati per il 75% all'approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 7, e per il restante 25% alla presentazione del consuntivo tecnico-finanziario delle iniziative realizzate.

2. Per le iniziative svolte in collaborazione le modalità di erogazione sono definite nelle convenzioni o nei protocolli di intesa previsti dal precedente art. 7.

3. I contributi erogati in base alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. In caso di mancato utilizzo, l'ente erogatore ne assicura il recupero.

3. Gli enti delegati provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari per il 75% all'approvazione della deliberazione di concessione del contributo e per il restante 25% alla presentazione del consuntivo tecnico-finanziario delle iniziative realizzate. Restano ferme le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 12.

Comitato tecnico-consulivo per la promozione educativa e culturale

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce un comitato tecnico-consulivo per la promozione educativa e culturale ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale».

2. Il comitato è presieduto dall'assessore alla cultura ed è composto da otto esperti, scelti anche fra docenti universitari con curriculum comprovante l'elevata competenza in materia. L'attività di segreteria del comitato è assicurata dal servizio promozione educativa e culturale.

3. Ogni forma di indennità e rimborso spesa ai componenti del comitato è disciplinata dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

4. Il comitato è organo di consulenza tecnica della giunta regionale. In particolare:

a) formula proposte per l'impostazione della delibera-quadro triennale in merito agli indirizzi generali per lo sviluppo delle attività culturali;

b) esprime pareri sui programmi annuali presentati dalle provincie;

c) esprime parere in merito alle iniziative culturali promosse dalla regione direttamente o in collaborazione con altri enti di cui al precedente art. 3;

d) esprime parere in merito alla relazione annuale sull'attuarsi della delibera-quadro;

e) esprime pareri, su richiesta del presidente della consulta, su ogni problema attinente la promozione culturale.

Art. 13.

Conferenza annuale per la promozione educativa e culturale

1. Il settore cultura promuove, di regola, annualmente una conferenza per la promozione educativa e culturale alla quale partecipano gli assessori alla cultura delle provincie e dei comuni capoluoghi, i rettori delle università della Lombardia, il sovrintendente scolastico, i sovrintendenti degli uffici periferici del ministero per i beni culturali ed ambientali, i rappresentanti degli istituti culturali di interesse regionale e nazionale operanti in Lombardia.

Art. 14.

Osservatorio culturale

1. Al fine di analizzare le tendenze della domanda e dell'offerta culturale in Lombardia, di elaborare statistiche e indicatori specifici per la migliore conoscenza del settore ed una migliore definizione delle strategie per la politica culturale, di tenere meglio informati i pubblici amministratori, di predisporre un sistema di controllo sull'efficacia delle attività del settore, al servizio programmazione del settore cultura ed informazione è attribuita anche la funzione di «osservatorio culturale».

Art. 15.

Nuclei operativi presso gli enti delegati

1. Per agevolare le amministrazioni provinciali nel predisporre ed attuare i programmi annuali di cui al precedente art. 8, la regione mette a disposizione nuclei di personale costituiti dagli operatori socio-culturali immessi in ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale», già distaccati presso le provincie medesime per lo svolgimento di attività socio-educative e culturali.

2. La giunta regionale può assegnare, fatto salvo il diritto di opzione, ai servizi regionali o ad altri enti, operanti nell'area dei servizi sociali e culturali, il personale risultante in esubero rispetto alle esigenze per lo svolgimento di tali incombenze o comunque non impegnato nelle stesse.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui alla presente legge, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del primo comma, art. 22 della legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli oneri relativi all'istituzione del comitato consultivo di cui al precedente art. 12 si provvederà mediante impiego delle somme stanziante negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul cap. 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

3. In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

Stato di previsione delle spese - Parte I

a) all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3036 «Contributi alle provincie ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi per l'esercizio delle funzioni delegate di promozione educativa e culturale», ai sensi del secondo comma, art. 4 e lett. d), art. 7;

b) all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3037 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale a favore di soggetti operanti nella regione, delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella regione», ai sensi delle lett. a), b), c), d), e) ed f), primo comma, art. 2 e lett. a), b), c) e d), secondo comma, art. 3;

c) all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3038 «Spese dirette per le attività della regione per la promozione educativa e culturale», ai sensi delle lett. a), b), c), d), e) ed f) primo comma, art. 2 e primo comma, art. 3.

Art. 17.

Norma transitoria

1. La delibera-quattro triennale di cui al precedente art. 5 deve essere approvata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di una ipotesi di assegnazione di finanziamenti uguale alla somma degli stanziamenti per i capitoli di bilancio relativo all'esercizio in corso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 26 febbraio 1993

GILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 19 febbraio 1993, prot. n. 21402/476.

93R0233

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 10.

Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como».

Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 1993

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. È istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato «Parco Spina Verde di Como», ai sensi del titolo II, cap. II della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale».

2. Le finalità del parco, in considerazione dell'importanza della zona per l'equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, sono:

a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;

b) la salvaguardia e la qualificazione delle attività agro-silvo-culturali in coerenza con la destinazione dell'area;

c) la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte della popolazione.

Art. 2.

Delimitazione

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (All. A), così come descritte nell'all. «B», che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco Spina Verde di Como», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della legge regionale n. 86/83.

Art. 3.

Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Drezzo, Paré, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e la provincia di Como.

Art. 4.

Statuto del consorzio

1. Lo Statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio e senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole;

d) la disciplina del funzionamento e dei compiti dell'ente di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore tecnico del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.

Personale

1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziali, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione.

Art. 7.

Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale n. 86/83.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali e statali, con particolare riferimento alla normativa per la difesa dell'ambiente, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale di coordinamento di cui al precedente art. 7 e comunque per non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone territoriali omogenee «E», così come definite dal d.m. 2 aprile 1968, è consentita la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini ed ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o conigli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

c) imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Nelle medesime zone «E», il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle opere previste nel precedente secondo comma, è altresì subordinato:

a) all'accertamento da parte del sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola, e, per quanto riguarda le abitazioni, dell'effettiva necessità del richiedente;

b) alla specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura, foreste ed alimentazione (SPAFA), che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie concesse alla conduzione dell'impresa, con riguardo esclusivamente ai fondi compresi nel perimetro del parco. Il rispetto degli indici massimi di fabbricabilità previsti dalla legge regionale n. 93/80 deve essere comunque verificato computando esclusivamente la disponibilità, da parte del legittimo richiedente, di terreni all'interno del perimetro del parco, purché collegati fra loro da un nesso funzionale evidenziato in un piano aziendale.

4. Le imprese di cui al precedente II comma possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime provengano per almeno due terzi dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

5. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di materiali quali stallatico, terriccio, foraggi, insilati, fieno, sfocchi e paglie, legnami ed altri prodotti aziendali connessi con la normale pratica agronomica;

e) l'esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica a servizio del parco e quella varia e turistica;

f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;

g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati.

6. Gli interventi anche di carattere culturale che comportino alterazione alla morfologia del terreno, ovvero trasformazione dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

7. In tutto il territorio del parco il taglio di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree o arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della succitata legge regionale n. 9/77. Sono fatti salvi gli interventi di potatura, sceltatura ed ordinaria amministrazione.

8. Ad eccezione delle zone territoriali omogenee «E», così come definite dal d.m. 2 aprile 1968, nel territorio del parco gli interventi edificatori, ancorché previsti negli strumenti urbanistici vigenti, sono sottoposti al parere favorevole dell'ente gestore del parco. Non sono assoggettati al suddetto parere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale».

9. In tutto il territorio del parco sono vietati:

a) l'apertura di nuove cave;

b) l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica e di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data di insediamento dei suoi organismi all'estensione e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

10. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco.

Art. 9.

Sub-delega di funzioni amministrative

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco, al consorzio del parco sono delegate le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Il piano territoriale di coordinamento può individuare zone od interventi per i quali le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dai comuni.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto e settimo comma dell'art. 8 della presente legge, nonché dal quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, spettano al presidente della provincia di Como.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 4 marzo 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 22 febbraio 1993. prot. n. 22502/521.

(Omissis).

93R0234

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 3 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente fino a quando il bilancio di previsione 1993 non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio di previsione per l'anno 1993 depositato in Consiglio regionale in data 16 dicembre 1992 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dall'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 25 gennaio 1993

CHIITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1992 ed è stata vista dal commissario del governo il 20 gennaio 1993.

93R0211

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 1/87 - Disciplina delle strutture extra alberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 3 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 10 febbraio 1987, n. 1, è così modificata: dopo la lettera e) del secondo comma dell'art. 3 aggiungere di seguito: «Limitatamente agli ostelli per la gioventù il rapporto minimo per ogni posto letto effettivo è di mq. 0,50 e i locali comuni di soggiorno, ferma restando la loro dimensione minima di mq. 8, possono coincidere con la sala pranzo;

dopo il quinto comma dell'art. 3 inserire il comma seguente: «Limitatamente agli ostelli della gioventù, ivi compresi quelli autorizzati e da autorizzare successivamente alla data del 4 febbraio 1987, la cubatura minima di cui ai precedenti commi 4 e 5 è stabilita in 9 mc. a persona».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 25 gennaio 1993

CHIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 dicembre 1992 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 21 gennaio 1993.

93R0212

LEGGE REGIONALE 1^o febbraio 1993, n. 5.

Assegnazione in uso al Consorzio parco naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli di terreni appartenenti al patrimonio della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 10 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione facenti parte del vivaio forestale denominato «Chiuso di Capomandria» ubicati a S. Piero a Grado in comune di Pisa, indicati nella planimetria allegata alla presente legge sono assegnati in uso al Consorzio del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli.

L'assegnazione in uso è a titolo gratuito ed a tempo indeterminato fin quando permarrà l'istituzione del parco.

I beni di cui al primo comma sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Parco, non possono avere destinazione d'uso diversa da quella indicata dal piano territoriale (Del. Cons. Reg. 515/89) e non possono essere in nessun caso subconcessi.

Art. 2.

La Giunta regionale provvede agli atti necessari alla successione del Consorzio del Parco alla Regione nei diritti e obblighi inerenti i beni assegnati ai sensi dell'articolo precedente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 1^o febbraio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 gennaio 1993.

(Omissis).

93R0213

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 6.

Determinazione delle aliquote di alcuni tributi regionali per l'anno 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 dell'11 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione - ARIET

L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, prevista dall'art. 6, lettera a), della legge 14 giugno 1990, n. 158, istituita e disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è determinata nella misura dell'ottanta per cento dell'ammontare dell'imposta erariale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale di cui al primo comma, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Toscana e da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale, si applica nella misura ivi indicata alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data stabilita al comma medesimo.

Art. 2.

Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano - ARISGAM

L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nonché all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, dovuta sui consumi effettuati nella regione Toscana, è determinata nella misura massima prevista dai commi 6 e 7 del citato art. 9 del decreto-legge n. 440 del 1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al primo comma, istituita con l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del 1990, a carico delle utenze esenti, è determinata nella misura di L. 50 al metro cubo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale di cui al primo comma e l'imposta sostitutiva di cui al secondo comma si applicano, nelle misure ivi indicate, sui consumi successivi alla data stabilita ai comma medesimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dall'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1993.

93R0214

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 7.

C.R.E. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 dell'11 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Centro di Riferimento Emotrasfusionale (C.R.E.) è autorizzato, come richiesto dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 74 del 3 dicembre 1992, alla gestione provvisoria, fino a quando sia approvata per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1993, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 approvato con le delibere del Consiglio di amministrazione n. 56 del 23 ottobre 1992 e n. 73 del 3 dicembre 1992 e depositato al Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dall'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 2 febbraio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1993.

93R0215

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 8.

I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 dell'11 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica in Toscana I.R.P.E.T., ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., in seguito alla richiesta avanzata con deliberazione n. 281 del 25 novembre 1992 dal C.d.A., è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio per l'anno 1993 già approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET con la deliberazione n. 280 del 25 novembre 1992 e depositato presso il Consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli statuti di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dall'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

Firenze, 2 febbraio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1993.

93R0216

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1993, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale n. 37/89 concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10¹ dell'11 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 9 (Servizio abitativo) della legge regionale n. 37/89 è integrato dal seguente comma 3-bis:

«Il beneficio dell'alloggio, attribuito agli studenti iscritti all'ultimo anno di corso o al primo fuori corso dei corsi di laurea per i quali è previsto uno sbarramento, può essere prorogato per un massimo di 20 mesi a decorrere dal termine dei suddetti anni accademici».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 2 febbraio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1993.

93R0217

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 12.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei centri di servizi culturali regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 del 12 marzo 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'emanazione della legge di delega agli Enti Locali delle funzioni regionali in materia di cultura e della conseguente ristrutturazione dei relativi uffici regionali, la vigente disciplina per la formazione, approvazione ed attuazione dei programmi annuali di attività dei Centri Servizi Culturali è integrata e modificata dalle disposizioni della presente legge, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 e 12. 20 e 21 della L. R. 30 ottobre 1979, n. 47.

Art. 2.

1. Il componente la Giunta Regionale preposto al Servizio Promozione Culturale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentiti i Comitati tecnico-scientifici attivati presso il Servizio Promozione Culturale, indica entro il 30 settembre, ai Centri Servizi Culturali, nell'ambito del piano regionale di sviluppo, gli indirizzi e gli obiettivi prioritari di cui gli stessi dovranno attenersi nell'elaborazione dei programmi di attività per l'anno successivo.

Art. 3.

1. Le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 6 luglio 1978 n. 35 sono così modificate e sostituite:

2. Il Centro Servizio Culturali:

a) provvede nello spirito e per le finalità di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35/1978, all'attività di documentazione e ricerca, di studio, di programmazione e progettazione, sia di servizi che di iniziative culturali, rispondenti alle reali esigenze di sviluppo affinché la comunità locale sia pienamente partecipe della comunità nazionale ed europea;

b) predisporre, entro il 31 ottobre, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. 2, un progetto di programma annuale per l'anno successivo, elaborato con la partecipazione degli Enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio di competenza, corredato da previsioni di spesa e da adeguate motivazioni sintetizzate in apposita relazione, entro i limiti della disponibilità di spesa concessa a ciascun Centro nell'anno in corso;

c) predisporre proposta di regolamento interno; soggetta ad approvazione della Giunta regionale, per gli orari di accesso alla sede e le modalità di utilizzazione delle sue strutture e del suo patrimonio da parte dell'utenza;

d) predisporre annualmente e rimette, entro il 31 gennaio, al Servizio Promozione Culturale, per l'approvazione della Giunta Regionale, una relazione sull'attività effettivamente svolta;

e) propone alla Giunta Regionale, preferibilmente di concerto fra più Centri, programmi di formazione e di aggiornamenti del personale dei Centri stessi.

Art. 4.

1. Per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo precedente, per il necessario raccordo dei programmi dei singoli Centri, anche con le attività del Servizio competente o di altri Servizi, nonché per motivi di coordinamento o di interesse comune, è istituita la Conferenza permanente dei Responsabili dei Centri Servizi Culturali. Detta Conferenza è presieduta dal Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio, o, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente del Servizio Promozione Culturale.

2. Partecipano ai lavori della Conferenza i preposti alle strutture del Servizio Promozione Culturale direttamente interessate.

3. Possono essere invitati alle riunioni, per ragioni di materia, i Responsabili di altre strutture del Servizio Promozione Culturale o di altri Servizi.

4. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno.

5. Le funzioni di segreteria e il supporto organizzativo della conferenza sono assicurati dall'unità Operativa Coordinamento Centri Servizi Culturali.

Art. 5.

1. La Giunta Regionale, entro il 31 dicembre, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, approva i programmi annuali di attività dei Centri Servizi Culturali.

2. Gli accreditamenti, a favore dei funzionari delegati dei Centri Servizi Culturali previsti dalla legge regionale 3 settembre 1981, n. 36, sono disposti dalla Giunta Regionale sulla base degli stanziamenti previsti dai pertinenti capitoli delle leggi annuali di bilancio.

3. La Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto al Servizio Promozione Culturale è, altresì, autorizzata ad apportare ai programmi di attività le modifiche rese necessarie da un diverso stanziamento del bilancio di previsione della spesa regionale.

4. Il Servizio Promozione Culturale attraverso le proprie strutture:

a) coordina le parti di programmi comuni alla maggioranza dei Centri o comunque ritenute di rilevanza regionale;

b) provvede ai necessari collegamenti con gli altri Servizi della Regione;

c) opera ogni utile raccordo tra l'azione svolta dai Centri e quella degli altri organismi culturali comunque fruanti di sostegno regionale;

d) controlla, oltre il procedimento di formazione dei programmi dei Centri, la sostanziale conformità delle iniziative realizzate a quelle programmate, riscontrandone anche, preventivamente, la loro attinenza e pertinenza;

e) autorizza, riconoscendone la necessità, la variazione delle iniziative programmate purché le nuove perseguano le stesse finalità e non comportino un impegno di spesa superiore a quello previsto;

f) formula, sulla base delle esigenze segnalate dai Centri, i piani di assegnazione fondi e dotazioni e le richieste di interventi tecnici ai Servizi competenti, adoperandosi perché abbiano tempestiva ed adeguata attuazione;

g) può richiamare, compatibilmente con i propri programmi e nell'ambito delle attribuzioni e figure professionali assegnate, i Centri a collaborare, nei rispettivi distretti, ad iniziative della Regione e ad altri interventi regionali in campo socio-culturale, anche attraverso l'esplicazione di compiti amministrativi decentrati.

Art. 6.

Sono abrogati gli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dall'art. 3 dell'art. 5/1^a comma, devono essere compiuti dagli organismi interessati rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 febbraio 1993

DEL COLLE

93R0222

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18: Norme per la conservazione, tutela trasformazione del territorio della regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 del 12 marzo 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge regionale 1983, n. 18 viene così modificato:

Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole «entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti da parte dei Comuni, decorso inutilmente tale termine lo strumento urbanistico si intende definitivamente approvato, con le controdeduzioni fornite dal Comune».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 febbraio 1993

DEL COLLE

93R0223

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993, n. 14.**Divieto di usare volatili di allevamento per il tiro al volo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9
del 12 marzo 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È vietato nel territorio della regione Abruzzo l'esercizio del tiro a volo sui volatili di allevamento.

2. È altresì vietato organizzare manifestazioni, gare ed esercitazioni che comportino l'attività di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per la violazione del divieto di cui all'art. 1, comma 1, i Comuni applicano una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 600.000 e, in caso di recidiva, da L. 1.000.000 a L. 2.000.000.

2. Per la violazione del divieto di cui all'art. 1, comma 2, i Comuni applicano una sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 6.000.000 e, in caso di recidiva, da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 febbraio 1993

DEL COLLE

93R0224

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 8 marzo 1993, n. 11.****Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 12
del 16 marzo 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato in materia di tutela del paesaggio, antichità e belle arti, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 16 e 38 della

legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il Ministro per i beni culturali ed ambientali è sostituito dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, fatti salvi gli adempimenti e le limitazioni previsti dall'art. 38, commi 2, 3 e 4 della precitata legge. Sono esclusi dalla presente legge gli atti di cui al capo IV della legge 1^o giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, per il quale la regione provvederà con apposita legge.

2. I provvedimenti di vincolo, di notifica, di demolizione di conversione delle demolizioni in indennità o sanzione, di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni, sono emessi dal Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali.

3. Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione provinciale di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui agli artt. 2 e 4.»

Art. 2.**«Composizione commissione**

1. L'art. 2 della legge regionale 56/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. È costituita la Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, così composta:

a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente dei Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica amministrazione o suo delegato;

c) dall'Assistente chimico responsabile del laboratorio della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;

d) da otto membri di cui:

1) un archeologo, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;

2) un architetto, scelto fra esperti in beni architettonico-monumentali che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;

3) un esperto nel campo dei beni paesistico-ambientali che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

4) un esperto in storia dell'arte, scelto fra esperti, che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

5) un esperto in tecniche di catalogazione scelto fra esperti che operano in istituti pubblicamente riconosciuti, italiani od esteri;

6) un esperto in museologia, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

7) due esperti in beni culturali designati dalle associazioni culturali ammesse alle provvidenze previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni, concernente contributi alle associazioni culturali valdostane.

2. La Commissione è costituita con decreto dal Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I poteri della commissione sono comunque prorogati fino al suo rinnovo.

3. La Commissione nomina fra i suoi membri un Comitato tecnico scientifico così composto:

a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzioni di coordinatore;

b) dall'archeologo;

c) dall'architetto esperto in beni architettonico-monumentali;

d) dallo storico dell'arte;

e) da un esperto in beni paesistico-ambientali;

f) dal chimico esperto nelle problematiche di restauro e conservazione.

Art. 3.

Criteri obbligatori

1. L'art. 3 della legge regionale n. 56/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. La Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali esprime pareri su argomenti riguardanti la tutela, lo studio, la ricerca e la conservazione dei beni archeologici, dei beni architettonici, dei beni storico-artistici e delle bellezze naturali e paesistiche.

2. Sono obbligatoriamente sottoposti alla Commissione le proposte di vincolo, di notifica, le proposte di demolizione, le istanze di conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni, le istanze di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni e gli indirizzi programmatici.

Il Sovrintendente ha inoltre facoltà di richiedere pareri in merito a progetti di opere di grande impatto paesistico.

3. La Commissione è convocata dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali su sua iniziativa o su richiesta della Giunta regionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, su richiesta della Commissione, esprime pareri tecnici in ordine a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.

5. Ai membri della Commissione per i beni culturali ed ambientali, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta della commissione o del comitato, pari a lire 100.000 ed il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali. Sono autorizzati, alle condizioni previste per i dipendenti regionali, i rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione per l'effettuazione di sopralluoghi e visite di studio, in Italia o all'estero, riguardanti l'espletamento dei compiti della Commissione e del Comitato».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 56/1983 è sostituito dal seguente:

«Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati, nella medesima, è autorizzata dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, ai sensi dell'art. 1».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in annue lire 10.000.000, graverà sul capitolo 60080 del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 che assume la seguente nuova denominazione «spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione Beni culturali ed ambientali e gli ispettori onorari», e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

quanto all'anno 1993 mediante utilizzo per lire 10.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» iscritto nel bilancio regionale 1993, a valere sulla previsione di cui all'allegato 8 del bilancio della Regione (Programma F.2.2.5.);

quanto agli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo per lire 20.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. A decorrere dal 1994 ad una eventuale rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessità si provvederà con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti modificazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 7.

Disposizioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 marzo 1993

LANIVÌ

93R0241

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hario, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lida Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Carlotrilleria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 59
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sante
- ◇ **PALMI** (Reggio I. Calabria)
Libreria BAFONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. M. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATERIA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **LIBRERIA MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAIO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Carlotrilleria MODERNA - S.c. a.r.l.
Via Farini, 194
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRUILI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE

- Carlotrilleria UNIVERSITAS
Via Prachiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTUOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Carlotrilleria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Dim. BRUNO E ROMANO SUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Carlotrilleria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 31
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Carlotrilleria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Carlotrilleria MANCINI DULIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Carlotrilleria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERNIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Caroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ **YARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3
- ◇ **MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 114
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 50/52

MOLISE

- ◇ **CAMPORASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNI**
Libreria PATRICIARIA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **BIELLA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Verona)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CASALE**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **GORATO** (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNÒ
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 128
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 18

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGALLO
Via F. Riso, 50/52
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 392/396

◇ ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)
Carlotrilleria FELICITO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALEOMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria 8° GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cornea, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCHI
Via dei Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice GARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Profile SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macilite, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

◇ VENEZIA

- ◇ **UMBRIA**
◇ **PERUGIA** (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
- ◇ **TERRI**
Libreria ALTIEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Carlotrilleria BELLUNESE
di Baldan Michela
- ◇ **ROVERETO**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHEPFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Elitria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 6 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 345.000		- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 188.000		- semestrale	L. 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 63.000		- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 44.000		- semestrale	L. 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 193.000		- annuale	L. 864.000
- semestrale	L. 105.000		- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993:

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 1 0 9 3 *

L. 1.300